



Comune di San Pietro Vernotico

Provincia di Brindisi

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 239 del 31/12/2020

OGGETTO: Pagamento fatture società Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl.. Bonario componimento e approvazione schema di transazione.

L'anno 2020 il giorno 31 del mese di DICEMBRE alle ore 10:45, a seguito di convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti

1 RIZZO Pasquale	Sindaco
2 GIANNONE Giuliana	Vice Sindaco
3 DE MATTEIS Antonella	Assessore
4 EPIFANI Gianluca	Assessore
5 LARICCIA Michele Tommaso	Assessore
6 CANOCI Massimo	Assessore

Presente	Assente
Sì	
Sì	
Sì	
	Sì
Sì	
Sì	

Presiede la Seduta IL SINDACO Pasquale Rizzo

Il presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste Segretario Generale Pierluigi CANNAZZA

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/00 sulla proposta di deliberazione in atti N. 265 del 10/12/2020
REGOLARITA' TECNICA

Il responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica esprime parere Positivo.

San Pietro V.co
30/12/2020

Il Responsabile del Servizio
Fto.(Dott.ssa Maria Grazia DE RINALDIS)

REGOLARITA' CONTABILE

Il responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità contabile esprime parere Favorevole.

San Pietro V.co
30/12/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Fto.(Dott.ssa Fabiola SIMONE)

Vista la proposta di deliberazione, in atti n. **265** del **10/12/2020** e ritenuto di approvare integralmente la stessa;
ad unanimità dei voti espressi ai sensi di legge.

Premesso

- che con Determina n. 966 del 07/12/2018 veniva indetta procedura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ex art. 95 c. 4 del medesimo decreto, per l'affidamento mediante procedura ristretta dell'appalto per la fornitura del *Servizio di Trasporto degli Alunni Disabili e Trasporto Disabili e Anziani presso Centri di Riabilitazione e/o socio educativi* per il prezzo giornaliero a base di gara di € 203,64 oltre IVA;
- che a seguito dell'espletamento delle operazioni di gara, la procedura è stata aggiudicata all'impresa Autolinee Dover di Veccaro Cosimo S.r.l. sopra indicata;
- con Determina Dirigenziale n. 809 del 21/08/2019, nella more della conclusione delle procedure necessarie alla individuazione di nuovo contraente, è stata disposta alla ditta Dover srl di Veccaro Cosimo la proroga tecnica del servizio di che trattasi dal 02/01/2019 sino a tutto il 30/09/2019 ed al prezzo giornaliero di € 164,00 oltre IVA - giusto contratto MEPA id 2165943 del 20/12/2018 - per un importo presunto di euro 39.900,00.
- che il servizio si componeva del trasporto scolastico di soggetti disabili e del trasporto disabili a fini terapeutico/riabilitativi da garantire presso Centri riabilitativi e/o Ospedali della provincia di Brindisi e dei comuni limitrofi;
- che in relazione ai servizi espletati nel periodo maggio, giugno, luglio, settembre 2019, la Dover ha emesso le seguenti fatture per l'importo complessivo di € 23.316,00 oltre IVA:

Fattura		Periodo di competenza
333/2019	€ 7.216,26	mag. 2019
334/2019	€ 5.412,25	giu-19
358/2019	€ 4.428,00	lug-19
433/2019	€ 6.259,59	sett. 2019
	€ 23.316,00	

- Che con nota prot. 2856/2020 la società Autolinee Dover sollecitava la liquidazione di quanto dovuto da questo Ente per i servizi effettivamente espletati nei periodi di maggio, giugno, luglio e settembre 2019 indicati nelle fatture di cui sopra;
- che con nota prot. 6315/2020 la responsabile Area 5 Dott.ssa De Rinaldis M. G. richiedeva alla

società Dover srl di dettagliare l'ulteriore impiego di ore fatturate e destinate ad interventi riabilitativi/educativi;

- che a riscontro, per mezzo nota prot. 6718/2020 della società Dover srl, si poteva accertare che nei sei mesi di affidamento alla Dover srl - ed in particolare nel settimo mese di luglio 2019, il trasporto reso a due nuovi utenti frequentanti il centro terapeutico riabilitativo, nonché l'istituto scolastico Speciale riconosciuto dal Provveditorato agli studi "La nostra famiglia" di Brindisi, aveva determinato un'incidenza economicamente più rilevante rispetto a quella preventivata;
- che in seguito alla richiesta di chiarimenti fatta dalla Responsabile di Area 5- Servizi Sociali, le parti al fine di evitare l'alea di un giudizio eventualmente conseguente al ritardo dei pagamenti hanno convenuto di ridurre il corrispettivo da euro 23.316,10 ad euro 18.000,00;
- che tale volontà è documentata dalla nota prot. 30454 del 18/12/20 indirizzata alla società Autolinee Dover srl e la relativa nota di riscontro prot. n. 30589 del 21/12/2020 con la quale il legale rappresentante della società Autolinee Dover srl dichiara di accettare la definizione bonaria per l'importo di euro 18.000,00;
- considerato che l'ufficio servizi sociali ha potuto accertare che il servizio fatturato è stato effettivamente reso e che peraltro si tratta di un servizio pubblico obbligatorio per legge, come tale indefettibile per l'Ente locale;
- preso atto della nota prot. n. 31384 del 30/12/2020 con la quale la Responsabile dell'area 5 Dott.ssa Maria Grazia De Rinaldis ha relazionato sulla vicenda di che trattasi;
- che, esaminata la documentazione in atti e valutata la giurisprudenza in merito, si è evidenziata l'insussistenza dei motivi per una opposizione a quanto richiesto dalla suddetta società nei periodi di cui alle fatture meglio sopra dettagliate, e ciò non già per le motivazioni addotte dal Responsabile di area ma per quelle di seguito riportate.

Verificando il bando di gara emerge in tutta chiarezza che non vi è differenza tanto di costo che di impostazione delle modalità di svolgimento tra il servizio scolastico e quello riabilitativo, tenendo conto che per entrambi, da capitolato, è previsto un tempo-percorrenza di 1,50 ore al mattino ed 1,50 ore al rientro. Nel mentre il costo orario per il servizio trasporto scolastico disabili è determinato su base giornaliera (3 ore in tutto ad €.164,00 giornaliera), quello terapeutico riabilitativo è determinato su base oraria (€.54,67 ad ora) che, tuttavia, moltiplicato per le tre ore complessive previste convenzionalmente per il servizio, conducono ad un costo orario di €.164,01: quindi un centesimo al giorno in più su base giornaliera e non già la discrepanza di costo che emerge dalla relazione.

In realtà soffermandosi alla mera lettura del bando, dallo stesso si evince che il servizio è stato appaltato prevedendo un servizio relativo al trasporto scolastico presso gli istituti scolastici locali, ed altro servizio per il trasporto presso i centri di riabilitazione nel territorio comunale od in quelli ubicati in provincia di Brindisi, per le finalità di competenza della stazione appaltante (ivi compreso quindi il servizio scolastico). Da ciò emerge la corretta quantificazione del servizio da parte della ditta appaltatrice, ed il rischio concreto di soccombenza in un eventuale giudizio, non già per errore nella imputazione degli oneri di trasporto, non rilevabile dalla lettura del capitolato e dall'esame delle fatture. E' incomprensibile ed ingiustificato il contenuto della nota prot. 6315/2020 con la quale il Dirigente di area richiede alla ditta l'orario di inizio e fine servizio, ma soprattutto "possibilmente" gli utenti che ne hanno usufruito. Il trasporto da eseguire presso i centri di riabilitazione (ma anche presso Istituti scolastici), da capitolato ma soprattutto da norma ed obblighi di legge, dovrebbe derivare da direttive impartite dal responsabile di

Area alla ditta appaltatrice, con indicazione, in funzione della tipologia di terapia da eseguire e di altri parametri, dei tempi e dei nominativi degli utenti.

Dalla lettura della relazione sembrerebbe evincersi che, secondo il responsabile di area, il servizio scolastico, quanto eseguito presso centri di riabilitazione, dovrebbe essere fatturato come lettera a) dell'art. 1 del capitolato: se così fosse dovrebbero rivedersi le modalità di fatturazione non solo del periodo da maggio 2019 a settembre 2019, ma anche quelle del periodo precedente, tutte fatturate seguendo la stessa modalità indicate come non corrette in relazione.

La proposta di transazione è ritenuta quindi favorevole all'ente in quanto, tenendo conto del tenore letterale del contratto secondo cui il trasporto scolastico si riferisce solo agli istituti scolastici locali, della sua applicazione del tempo anche nei precedenti mesi dell'appalto, delle modalità di fatturazione anche relative al periodo di luglio (a differenza di quanto sembra emergere dalla relazione indicato dalla Dirigente il trasporto è stato fatturato come scolastico e non come trasporto riabilitativo) e della assoluta mancanza di differenza di costo per i due tipi di trasporto (per cui non vi è maggiore incidenza di spesa trasportando presso centri per scopi scolastici e/o riabilitativi), l'Amministrazione risulterebbe soccombente in una eventuale azione giudiziaria. Il risparmio ottenuto quindi rappresenta certamente un vantaggio per l'Ente;

VISTA la delibera della Corte dei Conti n. 20/2012 - Sezione Regionale Piemonte che ha statuito: «la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa e come tutte le scelte discrezionali, non è soggetta a sindacato giurisdizionale, se non nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa. Uno degli elementi che **l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza del giudizio**, intesa quest'ultima in senso relativo, **da valutarsi in relazione alla natura delle pretese, alla chiarezza della situazione normativa e ad eventuali orientamenti giurisprudenziali**»;

VISTO il parere reso dalla Sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n. 123 del 24.09.2015 che richiama il punto n. 104 del principio contabile n. 2 "Gestione nel sistema del bilancio" approvato dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali in data 18/11/2008: gli accordi transattivi non sono compresi nell'elenco tassativo delle fattispecie di debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); che l'Osservatorio, nel punto n. 104 citato, precisa che le transazioni presuppongono la decisione dell'Ente locale di pervenire a un accordo; dunque, l'Ente stesso può definire tanto il sorgere dell'obbligazione, quanto i tempi dell'accordo. Potendo dunque definire il sorgere del debito e il momento del pagamento, l'Ente locale può seguire le normali procedure recate dall'art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 per l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputarsi all'esercizio finanziario nel quale la spesa diviene esigibile, rispettando in tal modo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

VISTA la delibera n. 345/2013/SRCPIE/PAR della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte la quale, interpellata in merito all'interpretazione dell'art 239, comma 1, lett. b) n. 6, del TUEL, come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174/2012), ha chiarito che "i pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle "proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni" (n.6)." e che "Al fine di individuare, in concreto, se l'atto debba essere preceduto dal parere dell'Organo di revisione non è rilevante la natura della transazione

(giudiziale o stragiudiziale) ma se si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio, rientrando fra le sue attribuzioni funzionali";

CONSIDERATO che, sulla scorta delle considerazioni espresse nelle deliberazioni di cui innanzi, la presente transazione non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale, e non trattandosi di ipotesi riconducibile al concetto di debiti fuori bilancio, come oramai costantemente ribadito dalla Corte dei Conti, in materia di accordi transattivi;

TUTTO CIO' PREMESSO;

Ritenuto opportuno, al fine di prevenire una azione giudiziaria, pervenire ad un componimento bonario della vicenda di cui trattasi attraverso la stipula di un atto di transazione in forma scritta;

Ritenuta vantaggiosa tale soluzione per l'Ente che, con il pagamento della somma di € 18.000,00 (diciottomila/00), comprensiva di ogni onere, intende definire la controversia, evitando un maggiore aggravio di spesa, atteso che una eventuale definizione giudiziale della stessa esporrebbe l'Ente medesimo al rischio di un esborso di somme maggiori, sia a titolo di maggiori somme dovute, che per spese e competenze di giudizio;

ritenuto che è necessario prelevare euro 18.000,00 dal capitolo 5924, missione 20, prog. 03, titolo 1100199999 "Fondo rischi passività potenziali";

ritenuto che la somma di euro 18.000,00 prelevata dal Fondo rischi passività potenziali debba essere versata/imputata al capitolo 4056, missione 12, programma 3, tit. 1030215003 dal quale attingere per il pagamento in favore di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl per la definizione della transazione di cui al presente provvedimento;

preso atto della nota prot. n. 31384 del 30/12/2020 con la quale la Responsabile dell'area 5 Dott. ssa Maria Grazia De Rinaldis ha fornito apposita relazione sulla vicenda di che trattasi, rispetto alal quale sono stati effettuati i rilievi e le considerazioni di cui sopra ai quali ci si riporta;

Vista ed analizzata la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale;

Ritenuto, quindi, sulla scorta delle considerazioni sopra esposte, transigere la vicenda di cui trattasi nei termini sopra definiti e riportati nell'allegata bozza dell'atto di transazione, al fine di evitare nocumento alla gestione amministrativa contabile dell'Ente;

considerato che la presente deliberazione andrà comunicata al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 176, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. di prendere atto della proposta di transazione relativa alla iniziale richiesta di pagamento di euro €. 23.316,00 della Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl, al fine di definire in maniera bonaria la controversia con rinuncia a qualsiasi altra azione di rivalsa nei confronti dell'Ente per danni subiti e

subendi derivanti dal sinistro;

2. di prendere atto e fare propria la bozza dell'atto di transazione, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che riporta i termini definiti concernente la richiesta di pagamento delle fatture emesse dalla Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl per l'importo complessivo di € 23.316,00;

3. di prendere atto della nota di riscontro prot. n. 30589 del 21/12/2020 con la quale il legale rappresentante della società Autolinee Dover srl dichiara di accettare la definizione bonaria per l'importo di euro 18.000,00;

4. di esprimere parere favorevole alla proposta acquisita agli atti prot. n. 31384 del 30.12.2020 per la somma complessiva di € 18.000,00 (eurodiciottomila/00) **omnia**, a transazione di tutti i diritti derivanti da detta vicenda;

5. di riconoscere, pertanto, all'impresa **Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.** con sede legale in 70015 NOCI (BA) VIA CESARE BATTISTI, 11, iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Bari, numero di iscrizione e codice fiscale n. 04183270729 e partita IVA n. 04183270729 rappresentata dal sig. **Cosimo Veccaro** nato a Bari il 29/08/1961, residente in Noci (BA) 70015 alla via Cesare Battisti 15, c.f. VCCCSM61M29A662W, in qualità di Amministratore Unico, la somma di € 18.000,00 (eurodiciottomila/00) comprensiva di ogni onere e di spese legali, relativa alle richieste fatte con nota prot. 2856/2020;

6. di dare atto che la liquidazione di che trattasi è subordinata alla sottoscrizione dell'allegato atto di transazione;

7. di disporre il prelevamento dell'importo di euro 18.000,00 dal capitolo 5924, missione 20, prog. 03, titolo 1100199999 "Fondo rischi passività potenziali" ai fini dell'integrazione del capitolo 4056, missione 12, programma 3, tit. 1030215003 dal quale attingere per il pagamento in favore di Autolinee Dover di Veccaro Cosimo srl per la definizione della transazione di cui al presente provvedimento;

8. di autorizzare la responsabile dell'Area 5 Dott.ssa Mariagrazia De Rinaldis alla sottoscrizione dell'atto di transazione allegato con l'impresa **Autolinee Dover di Veccaro Cosimo s.r.l.** con sede legale in 70015 NOCI (BA) VIA CESARE BATTISTI, 11, iscritta al Registro Imprese presso la CCIAA di Bari, numero di iscrizione e codice fiscale n. 04183270729 e partita IVA n. 04183270729 rappresentata dal sig. **Cosimo Veccaro** nato a Bari il 29/08/1961, residente in Noci (BA) 70015 alla via Cesare Battisti 15, c.f. VCCCSM61M29A662W, in qualità di Amministratore Unico, eliminando tuttavia dall'atto transattivo al punto nr. 3 la seguente dicitura *“ A tal fine della Dott.ssa De Rinaldis si impegna a sottoporre il presente atto transattivo con immediatezza alla Giunta Comunale per approvazione entro e non oltre il 18 dicembre 2020 ”* atteso che la responsabile di Area Dr.ssa De Rinaldis ha apportato l'ultima modifica alla proposta di delibera alle ore 11,40 del 30.12.2020 per cui risultava impossibile rispettare il termine indicato in transazione. Al contempo di imputare i relativi oneri al Cap. Missione Programma Titolo del bilancio corrente disponibile, demandando al medesimo Funzionario Responsabile del servizio l'adozione di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti al presente atto.

9. di dare atto che la presente transazione non necessita dell'acquisizione del parere dell'Organo di Revisione, non afferendo a procedimenti che devono concludersi con una delibera di Consiglio Comunale;

10. di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

11. di prendere atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 176, comma 1, D.Lgs. 267/2000;

COPIA

Impegno di Spesa						
<i>Num.</i>	<i>Anno Esercizio</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Importo</i>	<i>N. Imp.</i>	<i>N.Subimp.</i>

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Pasquale Rizzo

SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;

[*] è stata comunicata con nota prot. n. _____ in data ____ ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, d.lgs. n. 267/00;

Li 05/01/2021 N. 3 Reg. Pubbl.

L'addetto alla Pubblicazione
Augusto PENNETTA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Pierluigi CANNAZZA

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il giorno 31/12/2020

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;

San Pietro V.co, li 05/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

San Pietro V.co, 05/01/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Pierluigi CANNAZZA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella

COPIA

banca dati dell'Ente.